



COMUNE DI INVORIO

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL NIDO
D'INFANZIA COMUNALE**

(Art.32 della L.R. 30 del 3.11.2023)

REGOLAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Destinatari del servizio
- Art. 3 - Ricettività
- Art. 4 - Calendario e orari giornalieri di apertura, tempi di frequenza
- Art. 5 - Iscrizioni
- Art. 6 - Graduatoria
- Art. 7 – Calendario e orario
- Art. 8 - Ambientamento
- Art. 9 - Regole di frequenza e di funzionamento
- Art. 10 - Retta di frequenza
- Art. 11 - Dimissioni
- Art. 12 - Rapporto con le famiglie
- Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza
- Art. 14 - Servizio di refezione

TITOLO II - DISPOSIZIONI GESTIONALI

- Art. 15 Modalità di gestione
- Art. 16 - Personale
- Art. 17 - Funzione educativa
- Art. 18 - Gestione educativa
- Art. 19 - Progetto educativo
- Art. 20 - Programmazione educativa
- Art. 21 - Raccordo educativo

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE

- Art. 22 - Competenze
- Art. 23 - Composizione
- Art. 24 - Elezione, nomina e decadenza dei membri della Commissione
- Art. 25 - Durata
- Art. 26 - Elezione del Presidente e del Vice- Presidente
- Art. 27 - Convocazione e funzionamento

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 28 - Rinvio
- Art. 29 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

IL Nido d'infanzia Comunale, in ossequio alla legislazione nazionale e regionale, attua un servizio educativo e sociale che, integrando l'opera della famiglia, accoglie i bambini da tre mesi a tre anni di età, ne favorisce un equilibrato sviluppo psico-fisico e la socializzazione, li aiuta a sviluppare le proprie potenzialità, ad acquisire abilità e conoscenze, nonché le dotazioni affettive e relazionali utili per costruire un'esperienza di vita ricca ed armonica.

Il nido d'infanzia rivolge quindi la propria attenzione sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori un'esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il supporto di personale qualificato. I principi fondamentali che sono alla base del servizio e che ne costituiscono premessa essenziale al funzionamento sono:

- il riconoscimento del bambino come persona da rispettare nei suoi bisogni e nei suoi tempi di crescita;
- l'importanza della qualità, della stabilità e della continuità delle cure offerte al bambino;
- l'importanza del dialogo tra genitori ed operatori del servizio affinché si stabilisca una piena ed efficace relazione di fiducia.

Il Comune eroga il servizio comunale di nido d'infanzia attraverso la struttura sita in Via Italia n° 17

Art. 2 - Destinatari del servizio

Il servizio nido accoglie bambini da tre mesi a tre anni senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione, gruppo sociale e condizione economica, con una particolare attenzione verso i bambini diversamente abili.

Il servizio di nido è destinato con priorità alle famiglie (bambino ed entrambi i genitori) residenti nel Comune. Una volta esaurite le domande di iscrizione per le famiglie residenti, è possibile procedere all'inserimento di quelle non residenti nel Comune, alle quali viene garantito il diritto di proseguimento fino al compimento del ciclo di frequenza.

I bambini che compiono 3 anni dal 1° gennaio al 31 luglio hanno diritto alla frequenza sino alla fine dell'anno educativo qualora non possano essere accolti dalla scuola dell'infanzia.

I bambini che compiono 3 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre possono frequentare il nido solo fino alla chiusura estiva.

Art. 3 - Ricettività

La ricettività degli asili nido è determinata dagli standard previsti dalla legislazione regionale.

I bambini vengono tendenzialmente suddivisi in gruppi omogenei per età, cercando di conciliare questo criterio con l'obiettivo di accogliere il maggior numero possibile di richieste.

La formazione annuale dei gruppi viene effettuata dal Responsabile della struttura con la stretta collaborazione del personale educativo; in caso di situazioni particolarmente complesse viene richiesta consulenza e supporto alla psicopedagoga del servizio.

Art. 4 - Calendario e orari giornalieri di apertura, tempi di frequenza

Il servizio di nido d'infanzia funziona rispettando gli standard previsti dalla legislazione regionale, con apertura nel mese di settembre e chiusura nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì, con interruzioni per Natale, Pasqua ed altre festività. Nel mese di maggio verrà effettuato un sondaggio per l'eventuale apertura suppletiva nel mese di agosto che avverrà esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Il calendario di ciascun anno educativo viene consegnato alle famiglie dei bambini nuovi iscritti durante il primo incontro di conoscenza, alle famiglie dei bambini in continuità entro la fine dell'anno educativo in corso.

Anche l'orario giornaliero di apertura del nido rispetta gli standard previsti dalla legislazione regionale, assicurando l'apertura continuativa di 9 ore giornaliere, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, salva diversa statuizione normativa.

L'ulteriore prolungamento dell'orario di apertura oltre le ore 16.30 viene garantito solo in presenza di un congruo numero di richieste.

I tempi di frequenza che i genitori possono richiedere in fase di iscrizione comprendono il part time, il tempo pieno, il tempo prolungato.

All'atto dell'iscrizione i genitori possono effettuare una sola scelta di tempo di frequenza, con possibilità di cambio durante l'anno educativo solo se vi sia disponibilità di posti nel rispetto degli standard regionali educatore/bambini.

È comunque consentito un solo cambio di tempo frequenza durante l'anno educativo.

Gli eventuali cambi di tempi di frequenza decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata per iscritto la richiesta.

La scelta del tempo prolungato deve essere supportata da un'attestazione dei rispettivi datori di lavoro che documenti la condizione lavorativa dei genitori.

Art. 5 - Iscrizioni

Per accedere al servizio nido d'infanzia i genitori - nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 maggio - devono presentare la domanda di iscrizione all'ufficio Protocollo del Comune o nelle successive modalità indicate dal Comune in allegato la relativa documentazione richiesta. Tale domanda consente l'inserimento del bambino nella graduatoria per l'anno educativo successivo.

La data di presentazione della domanda, entro i termini stabiliti, non costituisce in alcun modo criterio di precedenza.

Il modello di domanda d'iscrizione e relativi allegati viene annualmente messo a disposizione delle famiglie sul sito istituzionale del Comune.

È possibile presentare domanda d'iscrizione anche oltre il termine del 15 maggio: le domande "fuori graduatoria" vengono inserite in una "lista di attesa" secondo l'ordine cronologico di presentazione (fa fede il numero di protocollo), vengono prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria ufficiale ed accolte in base al solo criterio di disponibilità posti nelle sale secondo le fasce di età. A prescindere dalla data di presentazione della domanda, rimangono prioritari il criterio della precedenza per i residenti nel Comune di Inverio e i criteri di precedenza elencati nel successivo articolo 6, ai punti 1-8.

Le disponibilità di posti possono verificarsi anche in corso d'anno per passaggi alla scuola d'infanzia o dimissioni.

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri specificati nel successivo art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 - Graduatoria

Le domande di ammissione pervenute entro il 15 maggio di ciascun anno vengono istruite dal Settore competente che predispose la bozza di graduatoria annuale per l'anno educativo successivo e poi approvata con determina.

Nell'esame delle domande di ammissione vengono stabilite le precedenze in base ai seguenti criteri di priorità:

1. Bambini in condizione di disabilità;
2. Bambini appartenenti a famiglie in situazioni di particolare disagio, con priorità per i nuclei familiari composti dal bambino e dal solo genitore che lo ha riconosciuto, su motivata proposta del servizio sociale territoriale in accordo con la Giunta Comunale, tenuto conto della certificazione ISEE;
3. Bambini in lista d'attesa nella graduatoria annuale precedente;
4. Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti il nido nell'anno educativo di riferimento;
5. Bambini con entrambi i genitori lavoratori dipendenti;
6. Bambini con un genitore lavoratore dipendente ed un genitore lavoratore autonomo;
7. Bambini con entrambi i genitori lavoratori autonomi;
8. Bambini con un solo genitore che lavora.

Nel caso di genitori lavoratori dipendenti, la priorità sarà data ai genitori con contratto a tempo pieno.

Nel caso di un bambino riconosciuto da un solo genitore, che non si trovi nella condizione 2), la domanda di ammissione sarà valutata secondo i criteri 4) se il genitore è un lavoratore dipendente e 6) se è un lavoratore autonomo.

I bambini non residenti, con priorità per quelli che abbiano uno o entrambi i genitori con stabile attività lavorativa nel Comune di Invorio, sono ammessi dopo i residenti e con l'applicazione dei criteri di priorità solo dal punto 4) in poi.

La graduatoria annuale viene predisposta tenendo conto dell'età dei bambini, alla data di apertura dell'anno educativo, divisi per sezioni, se tutte attive, indicativamente come segue:

- PICCOLI: che hanno 3 mesi d'età e non hanno ancora compiuto i 10 mesi;
- MEDI: che hanno compiuto i 10 mesi e non hanno compiuto i 20 mesi;
- GRANDI: che hanno compiuto i 20 mesi e non hanno ancora compiuto i 36 mesi.

A parità di condizioni si tiene conto del numero e della data di protocollo della domanda di ammissione al servizio.

Non sono valutate domande di ammissione presentate da famiglie che hanno una situazione debitoria nell'ambito dei servizi a domanda individuale del Comune di Invorio, salvo vi sia in essere un piano di rateizzo regolare.

Nel primo anno di avvio del servizio e in costanza del numero ridotto di bambini ammessi (9) non si farà applicazione del punto 2.

Art. 7 - Calendario e orario

La formulazione della graduatoria viene completata, salvo impedimenti di carattere eccezionale, entro il 15 giugno.

L'esito della domanda, sia per i genitori dei bambini ammessi che per quelli in lista di attesa, viene comunicato con una telefonata e quindi confermato via e-mail o altro mezzo idoneo con richiesta, per gli ammessi, di accettazione del posto.

La rinuncia al posto in graduatoria o alla frequenza deve essere presentata dai genitori per iscritto.

Per facilitare l'inserimento e la frequenza al nido di bambini diversamente abili è prevista – qualora sia richiesta dagli operatori medici specialisti che seguono il bambino la presenza di un supporto educativo individuale per un numero di ore settimanali definito in relazione alla singola situazione – una sinergia tra il Responsabile di struttura, l'Assistente Sociale comunale che segue il servizio di assistenza educativa per tutti gli ordini di scuola, il Comune.

Sempre su richiesta dei medici specialisti è possibile prolungare la frequenza del bambino al nido oltre i tre anni d'età.

In caso di inserimento di bambini diversamente abili non residenti nel Comune di Inverio, gli oneri per il supporto educativo individuale sono a carico del Comune di residenza.

Per quanto riguarda le segnalazioni del servizio sociale comunale per le quali si rende necessaria la frequenza del servizio di nido d'infanzia, tali situazioni specifiche sono documentate con una relazione riservata che viene allegata agli atti.

La segnalazione da parte del servizio sociale, che determina la priorità d'accesso al nido, può essere attivata sia in fase di predisposizione della graduatoria che nel corso dell'anno educativo e può prevedere anche la richiesta di riduzione della retta prevista in base alle regole esplicitate al successivo articolo 9.

Art. 8 - Ambientamento

Gli inserimenti, ossia ambientamenti al nido vengono effettuati a partire dal mese di settembre e proseguono di norma non oltre il 15 ottobre.

Nella domanda di iscrizione i genitori possono indicare un periodo di preferenza per l'inizio della frequenza al nido che assume valore di semplice suggerimento, accordabile solo se compatibile con l'organizzazione generale del servizio.

Eventuali richieste di ambientamento dopo il 15 ottobre sono possibili, ma non oltre il 31 dicembre, e vengono valutate dal Responsabile di struttura.

Il periodo di ambientamento dura in media due settimane e viene concordato dalle educatrici di sala con i genitori.

Per favorire un ambientamento sereno, è richiesta, per tutta la sua durata, la presenza di un genitore; in alternativa, l'adulto di riferimento deve essere persona con cui il bambino abbia regolare rapporto di familiarità.

Qualora i genitori non si presentino con il bambino il giorno previsto per l'inizio dell'ambientamento, senza aver comunicato e motivato l'assenza, decade il diritto di accesso al nido.

Il periodo di ambientamento può essere posticipato solo in presenza di gravi e documentate motivazioni.

Art. 9 - Regole di frequenza e di funzionamento

Gli orari di ingresso e di uscita al nido per ciascun tempo di frequenza vengono annualmente declinati ed indicati nella domanda di iscrizione.

All'atto dell'iscrizione viene richiesto ai genitori di indicare un orario di ingresso e un orario di uscita che devono essere rispettati per tutto l'anno educativo, con possibilità di cambio solo se vi sia disponibilità di posti nel rispetto degli standard regionali educatore/bambini.

È comunque consentito un solo cambio di orario frequenza durante l'anno educativo.

Gli eventuali cambi di tempi di orario decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata per iscritto la richiesta.

Eventuali ritardi in ingresso vanno comunicati telefonicamente entro le ore 9.30.

In caso di visite mediche, visite specialistiche, vaccinazioni... è autorizzato l'ingresso del bambino fino alle ore 10.30 come termine massimo, previa comunicazione alle educatrici di sala.

Quando il bambino non può frequentare il nido per motivi di salute o per altri motivi, i genitori sono tenuti ad avvisare il servizio entro le ore 8.30 del primo giorno di assenza. Per il rientro è ugualmente necessario avvisare entro le ore 8.30.

I bambini sono riconsegnati normalmente ad uno dei genitori; in alternativa ad altra persona maggiorenne, provvista di delega scritta di entrambi i genitori e di documento di identificazione.

Nei locali del nido non sono ammesse persone estranee al servizio, se non preventivamente autorizzate.

Art. 10 – Retta di frequenza

La frequenza al servizio di Nido d'infanzia comunale comporta il pagamento di una retta mensile attraverso la quale gli utenti contribuiscono al costo del servizio in base alla residenza e al modulo orario di frequenza scelto.

Le rette mensili di frequenza sono determinate con delibera della Giunta comunale.

L'attribuzione della retta mensile di frequenza alla famiglia avviene al momento dell'accettazione del posto in base alla documentazione presentata.

Nel corso dell'anno educativo in caso di modifica di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della retta mensile dovuta, la nuova retta di frequenza sarà applicata dal mese successivo al ricevimento al protocollo dell'Ente della comunicazione scritta di tale variazione.

La variazione di residenza deve essere comunicata al servizio tempestivamente.

Ai bambini non residenti si applicano le rette mensili massime in base al modulo orario di frequenza scelto.

La retta di frequenza nel mese in cui il bambino viene inserito al Nido è ridotta come segue:

- del 25 % se l'inserimento avviene nella seconda settimana del mese;
- del 50 % nella terza settimana;
- del 75 % nella quarta settimana.

Nel caso di due o più bambini frequentanti il servizio, appartenenti alla stessa famiglia, al primo inserito può essere applicata sulla retta mensile di frequenza intera una riduzione definita in apposita deliberazione di Giunta comunale.

Non sono previste riduzioni, per qualsiasi altro motivo, della retta mensile di frequenza.

La retta mensile di frequenza è dovuta anche in caso di assenza prolungata del bambino dal servizio, salva diversa statuizione della Giunta in sede di determinazione delle rette.

Art. 11 - Dimissioni

La comunicazione di dimissione volontaria dal nido d'infanzia durante l'anno educativo deve essere formalizzata per iscritto tramite e-mail con un preavviso di 30 giorni.

Il calcolo della retta nel periodo di preavviso segue le regole esposte all'articolo 9.

Richieste di dimissione dopo il 30 aprile comportano il pagamento della retta per tutti i mesi fino al termine dell'anno educativo.

La mancata frequenza per un mese consecutivo, non preannunciata e giustificata da certificazione medica o da altro valido motivo documentato, comporta la dimissione d'ufficio del bambino, previa comunicazione scritta ai genitori.

Il mancato pagamento della retta per due mesi anche non consecutivi comporta la temporanea dimissione d'ufficio del bambino dal nido d'infanzia fino all'avvenuta regolarizzazione (da effettuarsi entro 15 giorni dalla dimissione), oltre alla corresponsione di un mese di retta aggiuntivo, equivalente al preavviso richiesto in caso di dimissione volontaria.

Art. 12 Rapporto con le famiglie

Il rapporto tra il servizio Nido d'infanzia comunale e le famiglie è normato dal Disciplinare del servizio e fondato sul Patto educativo di corresponsabilità, approvati dal gestore in collaborazione con il Comune e sottoscritto tra le parti (Famiglia/Ente) prima dell'inserimento del bambino al servizio, oltre che da quanto previsto dal presente Regolamento.

In generale le famiglie e il personale educativo del servizio devono collaborare attraverso un costante e quotidiano scambio di informazioni sulla vita a casa e al Nido e un continuo confronto sugli interventi educativi in atto al fine di garantire una serena esperienza di crescita ai bambini frequentanti.

Tra le educatrici e i genitori hanno luogo dei momenti individuali specifici di incontro in base all'esigenze educative riscontrate.

L'Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti e degli operatori dello stesso è convocata dal Responsabile di struttura o Responsabile del servizio in forma plenaria oppure per sezione, almeno una volta nel corso dell'anno educativo, allo scopo di presentare e/o verificare la progettazione educativa.

Potranno essere proposti altri momenti di partecipazione alla vita del Nido, quali momenti di festa legati a ricorrenze particolari, gite, laboratori di condivisione genitori/bambini, etc.

Il Coordinatore o Responsabile del servizio è a disposizione dei genitori negli orari di ricevimento previsti o su appuntamento al di fuori degli stessi.

Art.13 Tutela della salute e sicurezza

Il bambino può frequentare il Nido solo se in buone condizioni di salute.

Il servizio di Nido svolge la propria attività in conformità alla normativa e alle disposizioni sanitarie vigenti.

Il personale del Nido è tenuto a sottoporsi a controlli sanitari nei tempi e nei modi previsti dalla legge vigente.

Nella domanda di ammissione al servizio deve essere dichiarata la regolarità delle vaccinazioni obbligatorie e l'Ente verifica, in ogni caso, nei modi consentiti dalla legge vigente, il possesso di tale requisito.

Per garantire la sicurezza dei bambini e della Comunità nel suo complesso può essere necessario l'allontanamento del bambino dal Nido.

Le educatrici sono autorizzate all'allontanamento del bambino dal servizio, affidandolo ai genitori, in caso di:

- alterazione febbrile (pari a 38° misurata internamente equivalente a 37,5° misurata esternamente);
- sospetta manifestazione da malattie contagiose (esantemi, candida, congiuntivite, etc.); - diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore);
- vomito ripetuto;
- pianto reiterato insolito non motivato che fa presagire situazioni di malessere con carattere di gravità;
- ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità.

Quando sia necessario allontanare il bambino, il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedere tempestivamente.

In caso di evento sanitario critico acuto (traumi, convulsioni, etc.) le educatrici contatteranno tempestivamente la famiglia e, se necessario, si rivolgeranno al servizio di pronto soccorso sanitario.

Il bambino, quando allontanato, potrà rientrare al servizio solo dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore di osservazione, in prevenzione delle forme invasive e contagiose oltre che come forma di maggiore tutela della Comunità dei bambini e del benessere psicofisico del bambino ammalato.

Il rientro è previsto sempre con autocertificazione del genitore mediante apposito modulo predisposto, salvo diverse disposizioni di legge.

Il personale del Nido non è autorizzato alla somministrazione di medicinali, salvo specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la sicurezza:

- l'introduzione al Nido di giochi personali è possibile solo previa richiesta della famiglia e per motivazioni di carattere pedagogico. Il servizio non è responsabile di eventuali smarrimenti e/o rottura degli stessi;
- è vietato introdurre al Nido alimenti di qualsiasi genere portati da casa. Deroche a tale disposizione sono consentite solo nel caso di celebrazione di compleanni, ricorrenze particolari e momenti di aggregazione

comunitaria, previa autorizzazione, tramite il consumo di soli alimenti confezionati o prodotti da soggetti autorizzati e muniti di apposite etichette ingredienti in base alle normative vigenti.

Non è consentito l'utilizzo di accessori personali che possano essere pericolosi.

La cura, la pulizia e l'igiene dei bambini frequentanti il servizio è importante e le famiglie devono fornire la biancheria intima e l'abbigliamento esterno per l'eventuale cambio, che dovrà essere sostituito all'occorrenza a cura della famiglia.

Art. 14 Servizio di refezione

I pasti rappresentano un momento educativo fondamentale nella giornata del bambino e sono erogati attraverso il servizio di refezione a tutti i bambini frequentanti il servizio di Nido d'infanzia comunale.

La dieta distribuita su quattro settimane nel rispetto della stagionalità viene definita in accordo con il Servizio di igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.) dell'ASL territoriale competente e può essere personalizzata nel primo anno di vita rispettando i tempi di svezzamento dei bambini.

La dieta viene personalizzata anche per motivi di salute o religiosi con la compilazione di apposita modulistica del S.I.A.N.

Per eventuali diete semplificate di un solo giorno per indisposizioni temporanee deve essere presentata apposita richiesta dai genitori.

Il servizio di refezione è sottoposto a controlli di qualità interni ed esterni secondo la normativa vigente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GESTIONALI

Art. 15 Modalità di gestione

Il servizio comunale nido d'infanzia sarà gestito tramite concessione o appalto di servizio ad operatore avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 Personale

Nel servizio comunale Nido d'infanzia la dotazione organica del personale è determinata nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalle normative vigenti e contrattuali oltre che dalla capienza massima autorizzata della struttura e sono previste le necessarie figure professionali secondo la regolamentazione dettata in sede di capitolato speciale:

Art. 17 Funzione educativa

Tutto il personale operante del Nido, sia educativo che ausiliario, partecipa alla funzione educativa ed è tenuto pertanto ad instaurare con il bambino rapporti affettivi ed educativi, nell'ambito del compito specifico di ciascuno.

Art. 18 Gestione educativa

La gestione educativa del Nido è affidata all'equipe educativa dell'operatore selezionato.

L'Equipe educativa è composta da tutto il personale educativo operante nel Nido e prevede momenti diversificati di incontro, fra cui momenti di formazione e supervisione:

- all'inizio dell'anno educativo per la stesura della programmazione;
- per l'elaborazione del progetto educativo;
- almeno una volta al mese, durante l'anno educativo, per approfondire, verificare, rielaborare e documentare l'attività educativa programmata e la metodologia ad essa connessa rivolta ai diversi soggetti interessati (bambini, genitori, collaboratori di altri servizi).

L'equipe educativa riferisce trimestralmente l'andamento della gestione al Comune

Art. 19 Progetto educativo

Il progetto educativo del Nido esprime l'intenzionalità pedagogica del servizio, esplicitando intenti, impegni e valori di riferimento e deve essere redatto dal gestore /appaltatore, previa condivisione con l'Amministrazione.

Si realizza nella partecipazione, condivisione e riconoscimento dei significati e delle finalità relativi ai progetti adottati e dei valori che li orientano, declinati in relazione ai bambini frequentanti e al contesto specifico mediante la programmazione e l'attenta pianificazione dei tempi e delle proprie risorse umane e materiali.

Art. 20 Programmazione educativa

La programmazione definita ad inizio anno educativo è generale e riguarda le linee d'indirizzo delle attività del Nido d'infanzia comunale e nel particolare in un progetto educativo individualizzato, caratterizzato da significativa e adeguata elasticità volto ad adattare il programma al bambino e tenendo conto delle risorse, degli strumenti e degli spazi a disposizione.

Per i bambini in condizione di disabilità certificata viene garantita la frequenza e l'integrazione sociale nel Nido con la presenza di figure educative aggiuntive secondo le modalità definite nel progetto educativo in coordinamento con gli altri servizi territoriali che li hanno in carico.

Art. 21 Raccordo educativo

Il raccordo orizzontale riguarda gli interventi educativi proposti al bambino nel Nido e non devono porsi come alternativi o in contrapposizione con l'attività svolta dalla famiglia, ma devono partire dalle esperienze di base che il bambino ha vissuto con i suoi famigliari.

La reale continuità educativa si attua con l'osservanza del Patto educativo di corresponsabilità. Il raccordo verticale riguarda il rapporto tra il Nido e la Scuola dell'infanzia con l'obiettivo di creare una continuità

nell'esperienza del bambino che cresce e si appresta ad affrontare ambienti, persone, modi di essere e di fare, per alcuni aspetti diversi e per accompagnarlo nel nuovo spazio vivendo momenti di gioco insieme.

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Art. 22 Competenze

La Commissione consultiva del Nido d'infanzia comunale ha le seguenti competenze:

- esprimere parere propositivo sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Nido d'infanzia comunale da approvare da parte dell'Amministrazione comunale con valore non vincolante;
- eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio e la Giunta comunale intendano affidarle;
- promuovere nei confronti dell'Amministrazione comunale interventi volti a favorire e consolidare una cultura attenta ai bisogni della prima infanzia.

Art. 23 Composizione

La Commissione consultiva del Nido d'infanzia comunale è composta da cinque membri di cui:

- l'Assessore competente in materia;
- quattro nominati dal Sindaco tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere comunale, ma che non ne ricoprono la carica, di cui:
 - uno scelto tra i genitori dei bambini frequentanti;
 - uno indicato dal personale che opera nel Nido d'infanzia comunale.

La funzione di segretario verbalizzante della Commissione consultiva è svolta di norma dal Coordinatore del servizio di Nido.

I membri della commissione svolgono la loro carica in forma gratuita, risulta invece in servizio il personale dipendente del Nido d'infanzia comunale.

Art. 24 Elezione, nomina e decadenza dei membri della commissione

I membri nominati dal Sindaco tra i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 22, sono scelti da una rosa di nomi proposta dai Capi-gruppo e con il deposito di un curriculum sottoscritto dagli interessati alla nomina presso il Settore Segreteria comunale.

L'elezione dei membri rappresentanti delle famiglie e del personale avviene su convocazione del Sindaco, fatta per iscritto almeno cinque giorni prima a tutti gli aventi diritto.

Per i rappresentanti delle famiglie sono elettori ambedue i genitori dei bambini frequentanti il Nido ed in loro assenza chi ne fa le veci legalmente, e sono altresì eleggibili salvo che non ricoprano la carica di Consigliere comunale a INVORIO.

La lista composta dagli eleggibili per le famiglie, sottoscritta dal Sindaco, è affissa all'interno del Nido almeno cinque giorni prima delle elezioni.

Per i rappresentanti del personale sono elettori ed eleggibili tutto il personale del servizio Nido d'infanzia comunale.

Le votazioni avvengono presso il Nido ed il seggio è aperto almeno un giorno nelle ore di normale funzionamento del servizio.

Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza e l'elezione avviene a scrutinio segreto con scheda deposta in apposita urna sigillata.

Lo spoglio delle schede viene effettuato dal Coordinatore o Responsabile del Servizio Nido o suo delegato in presenza di due testimoni facenti parte del personale o delle famiglie dei bambini frequentanti, verbalizzato e trasmesso al Sindaco che provvede alle nomine.

Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e in caso di parità si dà precedenza al più anziano di età.

Coloro che non sono immediatamente eletti rimangono in apposita graduatoria da utilizzarsi in caso di dimissioni o decadenza dei membri eletti.

In caso di esaurimento della graduatoria per la sostituzione di dimissioni o decadenze è convocata apposita elezione da parte del Presidente della commissione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

I membri della Commissione decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

I genitori nominati decadono automaticamente per la cessazione della fruizione del servizio. Subentrano con nomina del sindaco i genitori primi esclusi nella graduatoria elettorale.

Art. 25 Durata

I membri della Commissione durano in carica cinque anni e comunque decadono al termine del mandato elettorale del Sindaco. I membri dimissionari e quelli che abbiano perduto la qualifica per la quale erano stati nominati a far parte della Commissione, saranno sostituiti da altri nominati dal Sindaco ed indicati dagli organi competenti.

Art. 26 Elezione del Presidente e del Vice - Presidente

Il Presidente e il Vice-presidente della Commissione sono eletti in prima seduta tra i suoi componenti con l'intervento di almeno i due terzi degli stessi ed a maggioranza assoluta dei votanti per le prime due votazioni e a maggioranza semplice dalla terza in poi. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o del Vice-presidente è indetta nuova elezione dopo la sostituzione del membro mancante della Commissione.

In assenza del Presidente ne fa le veci il Vice-presidente.

Art. 27 Convocazione e funzionamento

In prima applicazione ed allo scadere del quinquennio, la Commissione è convocata ed insediata dal Sindaco almeno entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo membro componente la Commissione.

In ogni altro caso, la Commissione è convocata dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice- presidente tutte le volte che lo ritiene necessario e comunque almeno due volte l'anno.

Il Presidente ha inoltre l'obbligo di convocare la Commissione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni sono comunicate in modalità digitale ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima insieme all'ordine del giorno.

Ogni membro della Commissione può chiedere al Presidente l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari argomenti attinenti alle competenze della Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno un rappresentante delle famiglie, del personale e dei cittadini, come espressi all'art. 20, unitamente alla presenza dell'Assessore competente e del Presidente o Vice-presidente.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali della Commissione devono essere approvati nel corso della seduta successiva, sottoscritti dal Presidente ed inviati al Sindaco.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 28 Rinvio

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia ed inoltre allo stato giuridico dei dipendenti comunali in servizio presso il Nido d'infanzia comunale.

La Giunta comunale potrà derogare alle disposizioni del presente Regolamento in particolari situazioni emergenziali, come ad esempio la pandemia da COVID-19, attivando tutte le misure e le procedure necessarie e previste dalle norme nazionali e regionali al fine di garantire il funzionamento del servizio in condizioni di sicurezza.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, ad eccezione della parte quarta, entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

La parte quarta del presente regolamento si applica a decorrere dal primo procedimento di nomina della Commissione consultiva alla scadenza di quella in carica al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento.